

## **STUDIO LEGALE AVV. IGOR BRUNELLO**

Via Monte Grappa, 2/F, 36016 THIENE (VI) – tel. 0445/361927 - fax 0445/374313  
e-mail: [igorbrunello@tiscali.it](mailto:igorbrunello@tiscali.it) - PEC: [igor.brunello@ordineavvocativicenza.it](mailto:igor.brunello@ordineavvocativicenza.it)  
C.F. BRNGRI73C19L157J – P.I. 03286310242

---

Thiene, addì 18/09/2024

Preg.mo Signore  
Prof. Cosimo Monteleone  
Via Venezia, 1

### **PADOVA**

Spettabile  
UID Unione Italiana per il Disegno  
Piazza Borghese 9

### **00186 ROMA**

#### **Oggetto: interpretazione art. 21, comma 2 Reg. UID**

Spettabile UID e Pregiatissimo Prof. Monteleone, con riferimento al quesito da Voi postomi, Vi preciso quanto segue.

Mi riferite che si sono tenute le elezioni del CTS dell'UID (Unione Italiana per il disegno), associazione che riunisce professori e ricercatori universitari.

Precisate che si sono candidati sia professori ordinari sia professori associati/ricercatori regolarmente iscritti all'Unione.

Aggiungete che alcuni dei candidati avevano già svolto due mandati consecutivi presso il CTS.

In base alla regola generale dell'art. 8, comma 2 del regolamento, tali associati non potrebbero ricandidarsi (per consentire una turnazione dei componenti del CTS). Nel caso di specie, essi godevano tuttavia del diritto di elettorato passivo in base all'art. 21, comma 2 del Regolamento secondo cui " ... In deroga a quanto previsto dall'art. 8 comma 2, esclusivamente nella seconda elezione del comitato Tecnico Scientifico a partire dalla prima applicazione del presente Regolamento, al fine di favorire il rinnovamento del CTS ma nel contempo garantirne l'efficienza e la necessaria continuità di azione, sarà

consentito di candidarsi anche ai membri del CTS che abbiano già completato due mandati consecutivi”.

Mi chiedete come si debba interpretare l’ultimo periodo del suddetto art. 21, comma 2 Reg. che, per l’elezione dei candidati che abbiano già svolto due mandati consecutivi, precisa che essi risulteranno eletti a condizione di **aver ottenuto un numero di voti superiore al 50 percentile della lista dei votati di cui all’art. 7, comma 20.**

In particolare mi chiedete se la locuzione “votati” debba intendersi come riferita a “tutti i votati” ovvero ai soli “votati all’interno della categoria di appartenenza (e quindi “votati professori ordinari” e “votati professori associati/ricercatori”).

Pare che, alla luce di una esegesi letterale e teleologica, la norma si riferisca alla platea di tutti i votati. Il 50 percentile, cioè, sembra doversi calcolare computando tutti i votati, sia professori ordinari sia professori associati/ricercatori, dal momento che l’art. 7, comma 20 Reg. richiamato dalla disposizione *de qua*, non effettua alcuna distinzione tra lista dei professori ordinari e lista dei professori associati, recitando: “*art. 7, c. 20 - Sulla base della lista dei votati redatta in ordine decrescente secondo il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato e il ruolo ricoperto, risulteranno eletti :*

*- i primi quattordici tra i professori ordinari in ruolo e fuori ruolo;*

*- i primi sei tra i professori associati e ricercatori in ruolo.*

La norma comprende pertanto, nella lista dei votati, tanto gli ordinari quanto gli associati/ricercatori.

Né all’interno dell’art. 21, comma 2 si reperisce alcun riferimento alla suddivisione delle liste, ivi rinvenendosi un generico richiamo alla “lista dei votati di cui all’art. 7, comma 20”.

Ritengo che l’interpretazione così proposta sia conforme alla *ratio* della norma, che introduce una “eccezione ad una regola generale” e pertanto pone una condizione particolarmente restrittiva all’elezione di coloro che, di regola, non potrebbero né candidarsi né essere rieletti, prevedendo che il corpo elettorale dimostri loro una tal fiducia da far loro raggiungere il 50 percentile tra tutti gli eletti.

Confido che le mie riflessioni possano considerarsi una esaustiva risposta al quesito postomi e mi dichiaro a disposizione per ogni chiarimento o necessità.

Con i migliori saluti.

Avv. Igor Brunello